

**PROGETTO DI LEGGE  
MODIFICHE AL TETTO DEGLI STIPENDI**

**Art. 1**

*(Tetto delle retribuzioni e compensi)*

1. Per i rapporti di lavoro stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre novembre 2016 il tetto annuale, previsto alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 50 della Legge n.174/2013, non può superare l'importo di euro 100.000,00 comprensivo di ogni benefit riconosciuto che deve essere quantificato economicamente in modo congruo.
2. I rapporti stipulati prima della promulgazione della presente legge sono disciplinati dalle specifiche disposizioni approvate a seguito degli accordi con le organizzazioni sindacali, e per quanto in modo specifico previsto con la presente legge attuativa del quesito referendario dalle disposizioni di cui all'art. 50 della legge n.174 del 2013, con le modifiche apportate dall'art. 41 della legge 219 del 2014.

**Art. 2**

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Movimento RETE



Consigliere indipendente Federico Pedini Amati



Consigliere indipendente Luca Lazzari



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data

20.08.2015

